

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli



REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DEGLI ARTT.18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010

Il presente Regolamento, emanato in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, disciplina le procedure di chiamata dei Professori di I e II fascia dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione dell'11 marzo 2005 e nel rispetto del Codice Etico dell'Università.

Art. 1 Richieste delle Facoltà

1. Ciascuna Facoltà, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad essa assegnate, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di prima e seconda fascia.
2. Le delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione sono adottate dopo avere acquisto il parere della Facoltà competente in merito ai punti a) b) c) d) ed e) del successivo comma 5.
3. Nella proposta della Facoltà dovrà inoltre essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
 - 1. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005;**
 - 2. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge 240/2010;**
 - 3. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 commi 5 e 6 della Legge 240/2010 di professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo.**
4. Tale proposta dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dalla Facoltà e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
5. La delibera della Facoltà deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;

- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - f) il trattamento economico proposto ai sensi dell'art. 8 della Legge 240/2010;
 - h) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
- Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 3 lettera 2 del presente articolo:
- j) eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, indicato dalla Facoltà, e che non potrà essere comunque inferiore a 12;
 - k) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Titolo 1 - Copertura mediante procedura selettiva (art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010)

Art. 2 Procedure Selettive

1. Successivamente alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) Il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la Facoltà presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) la sede di servizio;
 - e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - f) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - i) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere;
 - l) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - n) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 3 Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Senato, sentito il Preside della Facoltà proponente.
2. La Commissione è composta da tre o cinque professori di prima fascia, o appartenenti ad un ruolo equivalente; la determinazione del numero è rimessa alla Facoltà richiedente, anche in funzione della specificità dell'ambito disciplinare. Almeno uno di questi deve essere esterno all'Università Suor Orsola Benincasa, da individuarsi fra docenti di comprovato riconoscimento internazionale di altri Atenei o appartenenti ad istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al Settore Concorsuale.
3. I componenti della Commissione provenienti da Atenei nazionali sono scelti fra i professori appartenenti al Settore Concorsuale o a uno o più Settori Scientifico Disciplinari oggetto della selezione.
4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 4 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero con DM 236 del 2 maggio 2011.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà che richiede la attivazione del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le commissioni formulano una graduatoria selezionando il candidato, o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard e degli ulteriori elementi previsti dalla Facoltà ai sensi dell'art. 1 comma 4.
3. Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

Art. 6 Termine del procedimento.

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.
Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Magnifico Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Gli atti della procedura sono pubblicati sul Portale di Ateneo.
6. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 7.

Art. 7 Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura, la Facoltà propone entro due mesi dall'approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato la facoltà non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

Titolo 2 - Chiamata all'esito di procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6, e art. 29 comma 8 Legge n. 240/2010)

Art. 8 Modalità di svolgimento della procedura

1. Ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il consiglio di Facoltà avvia alla valutazione i titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 in servizio presso la Facoltà stessa che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.
2. Sino al 31 dicembre 2017, la procedura indicata al comma precedente può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.
3. La procedura valutativa è effettuata, tenendo conto dei criteri di cui al DM 4 agosto 2011, n. 344, da una commissione di tre membri proposta dalla Facoltà che ha richiesto la copertura del ruolo e nominata con decreto del Rettore. Uno di questi è indicato dal Collegio dei professori di prima fascia dell'Ateneo del Settore/Settori scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione, quando costituito; del Collegio non possono fare parte le persone che abbiano un grado di parentela o affinità ex art. 5 comma 2, del presente Regolamento con il candidato/i da sottoporre a valutazione.
4. La attività della Commissione è approvata con decreto del Rettore.
5. Le modalità di funzionamento della commissione sono disciplinate dall'art. 3 commi da 4 a 7 del presente Regolamento. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 6 comma 2 e dell'art. 7 commi 1 e 2 del presente Regolamento.

Art. 9 Chiamata del candidato

1. All'esito della procedura, la Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

Titolo 3 – Disciplina transitoria

Art.10 Disciplina transitoria

2. Ai sensi del comma 10 dell'art. 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la disciplina di cui all'art. 3 della legge 210/1998 e il Conseguente Regolamento dell'Università in materia di trasferimenti si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di I e II fascia possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 210/98 fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'art.1 comma 6 della Legge 230/2005.